



COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **75** Del Registro

Seduta del **26.09.2014**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE ANNO 2014. DETERMINAZIONI.

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	26.09.2014	Parere	FAVOREVOLE	Data	26.09.2014
Il Responsabile del Servizio F.to Trevisan Marcellino Nicola				Il Responsabile di Ragioneria F.to Trevisan Marcellino Nicola			
L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.							
<u>Barone Pasquale</u>				P			
<u>Biasco Donato</u>				P			
<u>Vergari Francesco</u>				P			
_____				_____			
_____				_____			
_____				_____			

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Maria Vita Marzotta**

Assume la presidenza il Sig. **Pasquale Barone** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell 'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che il D.M. del 18 luglio 2014 ha differito il termine per l'approvazione dl bilancio 2014 al 30 settembre;

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli art t. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011 , ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 4 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

In particolare:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati deposito merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

VISTO:

che il Comune di Botrugno, con deliberazione di G.C. n. 96 del 14.11.2013, ha stabilito:

1 – di confermare per l'anno 2013, in caso di mancata disposizione legislativa, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, le aliquote già stabilite per l'anno 2012 e così nel dettaglio:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTAL E (art. 13, comma 8);

2 - di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3 - di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

4 - di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

che la l. n. 147/2013 al comma 707, punto 2, ha disposto "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

che la legge 23 maggio 2014, n. 80 "misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", pubblicata sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2014, legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha abrogato, modificando l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge IMU) la potestà regolamentare di assimilare ad abitazione principale quella dei cittadini residenti all'estero (cittadini iscritti AIRE);

che l'Amministrazione Comunale intende tuttavia agevolare i residenti all'estero che possiedono abitazione sul territorio comunale prevedendo una riduzione dell'aliquota di 3 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dell'8.09.2014, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2014:

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi;

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 - Di confermare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, le aliquote già stabilite per l'anno 2013 e così nel dettaglio:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTAL E (art. 13, comma 8);

2 – di prendere atto che la l. n. 147/2013 al comma 707, punto 2, ha disposto “l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;

3 - di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per l a quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

4 - di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione;

5 - di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

6. di stabilire una riduzione dell’aliquota dello 0,3% a favore delle abitazioni di proprietà di cittadini residente all’estero ed iscritti all’AIRE, considerato che la legge 23 maggio 2014, n. 80 “misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”, pubblicata sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2014, legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha abrogato, modificando l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge IMU) la potestà regolamentare di assimilare ad abitazione principale quella dei cittadini residenti all’estero (cittadini iscritti AIRE).

Pertanto l’aliquota per questi immobili è pari allo 0,46%;

7. di inviare la presente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, insieme agli atti del bilancio, per la sua definitiva approvazione.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Pasquale Barone

IL SEGRETARIO

F.to Maria Vita Marzotta

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 27.09.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Botrugno, 27.09.2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 27.09.2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.09.2014 Al 12.10.2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
 - E' stata comunicata, con lettera n. 4460, in data 27.09.2014 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 - E' stata trasmessa alla Prefettura con nota n. 0, del . . art. 135, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.09.2014:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Addì, _____

IL SEGRETARIO

F.to Maria Vita Marzotta
